UNIFGCLE - Prot. n. 0028519 - II/7 del 10/06/2021 - Delibera Consiglio di Amministrazione n. 224/2021
CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
TRA
L'Università Telematica "Giustino Fortunato", con sede in Benevento,
Viale Raffaele Delcogliano, 12 – 82100 Benevento – codice fiscale
92040460625 - nella persona del Magnifico Rettore Prof. Giuseppe
Acocella, domiciliato per la sua carica in Benevento al Viale Raffaele Del
Cogliano, n. 12 – 82100 Benevento, avente i poteri per il presente atto;
E
l'Università di Foggia, con sede in via Gramsci 89-91 – 71122 Foggia –
Codice Fiscale 94045260711; Partita IVA 03016180717 - nella persona del
Magnifico Rettore e suo rappresentante legale, Prof. Pierpaolo Limone,
domiciliato per la sua carica in via Gramsci 89-91 – 71122 Foggia, avente i
poteri per il presente atto;
PREMESSO CHE
l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario", prevede che "I professori e i ricercatori a tempo pieno
possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo,
sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento
di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con
l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei
dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle

complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere	
totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla	
corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il	
diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della	
valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli	
atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla	
quantità dell'impegno in ciascuno di essi";	
l'art. 55 del D.L. 9 febbraio 2012 "Misure di semplificazione in materia di	
ricerca universitaria" prevede: "Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 11,	
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra	
università ed enti pubblici di ricerca []";	
il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato nella Gazzetta	
Ufficiale, serie generale, del 26 settembre 2011, ha dettato i criteri per la	
stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra richiamata, aggiornati con	
il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2014 "Stipula di convenzioni e contratti	
per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in	
applicazione dell'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240"	
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 107 del 10.05.2014;	
l'Università Telematica "Giustino Fortunato" e l'Università degli Studi di	
Foggia intendono conseguire il seguente obiettivo di comune interesse:	
avvio di una collaborazione più ampia tesa alla sperimentazione degli	
strumenti e dei metodi di formazione a distanza nei percorsi formativi, al	
fine di realizzare un modello ibrido (digitale/analogico) di Università;	
il Prof. Pierpaolo MAGLIOCCA, professore ordinario in regime di impegno	
a tempo pieno per il settore scientifico disciplinare SECS-P/08 "Economia e	

gestione delle imprese" presso il Dipartimento di Studi Umanistici, lettere,	
beni culturali, scienze della formazione dell'Università di Foggia	
(inquadramento economico dal :	
tempo pieno - classe _) ha dichiarato il proprio accordo a svolgere attività	
didattica e di ricerca presso l'Università Telematica "Giustino Fortunato" di	
Benevento;	
l'impegno annuo del Prof. Magliocca per attività di ricerca, di studio e di	
insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica, organizzativi e	
di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad	
attività di verifica dell'apprendimento, è definito figurativamente secondo le	
modalità previste dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge 240/2010 sopra	
richiamata;	
il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni culturali,	
scienze della formazione dell'Università di Foggia, cui afferisce il Prof.	
Magliocca, ha espresso parere favorevole in merito alla di stipula della	
presente convenzione, nel corso della riunione del2021;	
è stato verificato che l'impegno del Prof. Magliocca presso l'Università	
Telematica "Giustino Fortunato" di Benevento non ha alcun effetto ai fini	
del possesso dei requisiti di docenza, di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270	
presso l'Università di Foggia;	
il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università di	
Foggia, nelle rispettive sedute del, hanno	
approvato la stipula della presente convenzione con l'Università Telematica	
"Giustino Fortunato" di Benevento, finalizzata al raggiungimento di	
obiettivi istituzionali di comune interesse, secondo quanto previsto	
	i e

dall'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
l'Università Telematica "Giustino Fortunato" ha approvato la stipula della
presente convenzione con l'Università di Foggia finalizzata al
raggiungimento di obiettivi istituzionali di comune interesse, secondo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, con il Prof. Magliocca.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1-Premesse
Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 – Attività
Il Prof. Magliocca in servizio in qualità di professore ordinario per il S.S.D.
SECS-P/08 "Economia e gestione delle imprese" presso il Dipartimento di
Studi Umanistici. Lettere, Beni culturali, scienze della formazione
dell'Università di Foggia si impegna a svolgere integralmente la sua attività
di didattica e di ricerca presso l'Università Telematica "Giustino Fortunato"
per contribuire al conseguimento del seguente obiettivo di comune interesse
dei due Atenei: avvio di una collaborazione più ampia tesa alla
sperimentazione degli strumenti e dei metodi di formazione a distanza nei
percorsi formativi, al fine di realizzare un modello ibrido
(digitale/analogico) di Università.
Art. 3 – Modalità di ripartizione dell'impegno annuo
Il Prof. Magliocca svolgerà integralmente il proprio impegno istituzionale di
didattica e di ricerca presso l'Università Telematica "Giustino Fortunato",
comprensivo dei compiti didattici e di servizio agli studenti.
Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di

reclutamento degli atenei di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 30	
dicembre 2010, n. 240, l'apporto del docente interessato è considerato	
integralmente presso l'Università Telematica "Giustino Fortunato".	
Tenuto conto che il Prof. Magliocca svolgerà integralmente la propria	
attività presso l'Università Telematica "Giustino Fortunato", lo stesso	
eserciterà il diritto di elettorato attivo e passivo presso quest'ultimo Ateneo	
per tutta la durata della convenzione.	
Relativamente al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per	
incarichi extraistituzionali, per tutta la durata della convenzione resta in	
capo al Prof. Magliocca l'onere di presentare istanza all'Università di	
Foggia, la quale si pronuncerà, entro il termine di 45 giorni, acquisito il	
parere dell'Università Telematica "Giustino Fortunato", secondo le modalità	
previste dal regolamento che disciplina la materia presso l'Università di	
Foggia.	
Resta in capo al Prof. Magliocca l'obbligo di comunicare i periodi di	
assenza dal servizio per malattia o per aspettativa obbligatoria, con o senza	
assegni, all'Università di Foggia, che provvederà a darne tempestiva	
comunicazione all'Università Telematica "Giustino Fortunato". Le richieste	
di aspettative e congedi non obbligatori dovranno essere presentate al	
Rettore dell'Università di Foggia che si pronuncerà previa acquisizione del	
parere del Rettore dell'Università Telematica "Giustino Fortunato"	
Art. 4 – Modalità di ripartizione degli oneri stipendiali	
Il costo annuo lordo a carico del datore di lavoro relativo al Prof. Magliocca,	
pari a euro (lordo ente), graverà integralmente	
sull'Università Telematica "Giustino Fortunato" la quale si impegna a	

versare all'Università di Foggia con cadenza semestrale decorrente dalla
data in vigore della convenzione, l'importo a proprio carico come da
rendicontazione trasmessa semestralmente, mediante bonifico su codice
IBAN IT17Q0100003245432300159057 (Tesoreria presso Banca Italia
dell'Università degli Studi di Foggia).
 Eventuali adeguamenti stipendiali saranno sempre a carico dell'Università
Telematica "Giustino Fortunato".
Secondo quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 30
gennaio 2014, ai fini di cui agli articoli 5,6 e 7 del d. lgs. 29 marzo 2012, n.
49, gli oneri stipendiali derivanti dalla presente convenzione continuano ad
essere conteggiati in capo all'Università di Foggia.
Art. 5 – Modalità di valutazione delle attività di didattica e di ricerca
Le attività didattiche e/o di ricerca svolte dal Prof. Magliocca saranno
valutate dall'Università Telematica "Giustino Fortunato" sulla base delle
disposizioni di cui all'art. 6, comma 7 della legge 240/2010, che
comunicherà l'esito della valutazione all'Università di Foggia.
Art. 6 – Coperture assicurative e obblighi in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro
Gli Enti contraenti provvedono alle coperture assicurative di legge per il
Prof. Magliocca che, in virtù della presente convenzione, è chiamato a
 frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il Prof. Magliocca è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di
sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla
presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei
lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli
Idvoidtoii di Cui di D.Egs. 3 aprile 2000, ii. 01, osservando in particolare gii

obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del	
responsabile del servizio di prevenzione e protezione.	
Il Prof. Magliocca è tenuto, altresì, prima dell'accesso ai luoghi di	
espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le	
misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo	
apposita dichiarazione. Gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di	
lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, in relazione ai rischi specifici presenti nella	
struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura	
medesima.	
Art, 7 – Durata	
La presente convenzione, decorrente dall'anno accademico 2021/2022, ha la	
durata di un anno accademico, rinnovabile fino ad un massimo di cinque	
anni consecutivi, col consenso del Prof. Magliocca e previa delibera dei	
competenti organi. La presente convenzione potrà essere risolta	
unilateralmente da ciascuno degli Enti contraenti e non sarà in ogni caso	
rinnovata qualora sopraggiungano nuove esigenze didattiche o scientifiche	
entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M.	
22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i.	
La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel caso di	
recesso da parte del Prof. Magliocca del proprio accordo a svolgere attività	
didattica e di ricerca presso l'Università Telematica "Giustino Fortunato",	
ovvero nel caso in cui il Professore eserciti l'opzione per il regime di tempo	
definito ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, della legge 30	
dicembre 2010, n. 240.	
In ogni caso, dovrà essere garantito il completamento dell'anno accademico	

in corso al momento della risoluzione.	
Art. 8 – Rispetto dei requisiti minimi	
Con la stipula della presente convenzione l'Università di Foggia da atto che	
il Prof. Magliocca non risulta necessario ai fini del rispetto dei requisiti	
minimi previsti per l'attivazione dei propri corsi di studio per l'anno	
accademico 2021/2022.	
Art. 9 – Clausole finali	
Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale	
controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed	
esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento	
giudiziale.	
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia	
dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed	
esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità	
Giudiziaria Ordinaria del Foro di Foggia.	
Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente	
convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.	
Ai fini del presente atto, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella	
propria sede o residenza indicata in epigrafe.	
Art. 10 – Bollo e registrazione	
La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata	
solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico della parte	
richiedente.	
Art. 11 – Trattamento dei dati personali	
Tutti i dati personali contenuti nella presente convenzione saranno trattati da	
paramo tattati da	

ambo le Parti nel rispetto della legislazione vigente ai sensi del	
Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei	
Dati (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di	
protezione dei dati personali).	
Tutti i dati saranno trattati esclusivamente per scopi inerenti l'obiettivo di	
comune interesse.	
Per complete ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati personali è	
possibile consultare la sezione privacy dei rispettivi siti istituzionali delle	
Parti.	
Art. 12 – Norme finali	
Per il periodo di durata della presente convenzione non possono essere	
stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del Prof. , né avviate procedure per	
la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.	
*	
- firme -	